



Avvocatura Generale dello Stato

*Via dei Portoghesi, 12
00186 Roma*

POSTA PRIORITARIA

Roma, _____

Partenza N. _____

Avvocatura Distrettuale di Firenze
Via degli Arazzieri, 4
50129 **FIRENZE**

Tipo Affare *cl. 19748/11 Sez VII*
Avv.to Basilica

(ct:2890/2010 Avv. Andronio)

*Si prega di indicare nella successiva corrispondenza i
dati sopra riportati*

03/08/2011-253795 P

Roma
POSTA PRIORITARIA

OGGETTO: *collocamento a riposo prof. MARTARELLI Giancarlo. Quesito
Università di Firenze*

Si fa seguito a nota dell'11 maggio scorso, per segnalare che è stata pubblicata la decisione del Consiglio di Stato nel giudizio promosso per il Politecnico Milano c/ Marco Canesi, che come previsto ha confermato anche nel merito il suo orientamento contrario alle tesi degli Atenei.

Nel trasmettere copia di tale sentenza, si segnala che sembra ora fondata l'adozione degli atti di autotutela da parte dell'Università fiorentina (e di quella pisana).

L'AVVOCATO INCARICATO
Avv. Federico Basilica

IL VICE AVVOCATO GENERALE
Avv. Antonio Pulatiello

16/08/2011-27897 A
ADS(Firenze)
CS 2890/2010
Avv. ANDRONIO LUIGI

N. 03056/2011REG.PROV.COLL.
N. 02372/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ul ricorso numero di registro generale 2372 del 2010, proposto dal Politecnico di Milano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Marco Canesi, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Antigrossi, Roberto Mastrosanti e Franco Scarpelli, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Zanardelli, 20;

per la riforma della sentenza del t.a.r. lombardia – milano, sezione i, n. 00046/2010, resa tra le parti, concernente diniego di permanenza in servizio fino al settantesimo anno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l'avv. Federico per delega dell'avv. Mastrosanti, e l'avvocato dello Stato Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne i limiti interpretativi ed applicativi dell'art. 1, commi 17 e 19, della legge 4.11.2005, n. 230, contenenti nuove disposizioni (per quanto qui interessa, in materia di limiti di età per il collocamento a riposo) per i professori e i ricercatori universitari. Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, n. 46/10 del 14.1.2010 (che non risulta notificata) veniva infatti accolto il ricorso proposto dal prof. Marco Canesi, che aveva richiesto la permanenza in servizio fino al 70° anno di età in base alla normativa sopra citata ed aveva subito il rigetto della propria istanza, in quanto non ancora in servizio come professore associato alla data di entrata in vigore della normativa stessa e non nominato in base alle relative disposizioni. Nella citata sentenza si sottolineava come, in base al combinato disposto dei commi sopra indicati dell'art. 1 della legge n. 230/2005, fossero previste due sole alternative: quella, "allo stato ancora solamente teorica", dei professori nominati successivamente ed in base alla medesima legge e quella "di immediata applicazione pratica, dei

professori nominati in base alla disciplina previgente”, ai quali sarebbe riconosciuto “un vero e proprio diritto soggettivo di optare per il collocamento in pensione al termine dell’anno accademico nel quale compiranno il settantesimo anno di età”. La seconda alternativa ricorrerebbe nel caso di specie, nei confronti di un docente nominato professore associato con D.R. n. 3 del 28.3.2006 ed entrato in servizio in data 1.5.2006, al termine di una procedura comparativa indetta dal Politecnico di Milano il 16.3.2005 (con nomina, quindi, successiva all’entrata in vigore della legge in questione, ma in esito ad una procedura selettiva avviata in conformità alla normativa antecedente). In tale situazione il diritto di esercitare l’opzione in precedenza indicata corrisponderebbe, secondo il Giudice di primo grado, ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina di cui trattasi, mentre nell’atto di appello (n. 2372/10, notificato il 9.3.2010) si afferma che, in base al dato testuale della norma da applicare, la possibilità di optare per il passaggio al nuovo statuto giuridico (con conseguente limite di età per il pensionamento fissata a 70 anni) sarebbe riconosciuta solo ai professori già in servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della più volte citata legge n. 230/2005, rilevando sotto il profilo in esame lo status posseduto alla predetta data. In via subordinata, inoltre, l’Amministrazione contesta la sentenza appellata – nella parte ricognitiva del diritto del ricorrente a permanere in servizio fino al termine dell’anno accademico, in cui lo stesso avesse compiuto il settantesimo anno di età – anche sotto un

diverso profilo: ove pure, infatti, si riconoscesse l'applicabilità nel caso di specie del nuovo regime giuridico, in tema di limiti di età per il collocamento a riposo, detti limiti risulterebbero fissati, secondo la medesima amministrazione, al compimento dei 68 anni di età, con ulteriore possibile valutazione dell'Ateneo, circa "l'opportunità di concedere allo stesso docente la permanenza in servizio per un ulteriore biennio"; quanto sopra, a norma dell'art. 16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503, richiamato nell'art. 1, comma 17, della legge n. 230/05.

Le argomentazioni interpretative dell'appellante, da ultimo sintetizzate, non sono condivise dal Collegio.

La legge 4.11.2005, n. 230 (cosiddetta "legge Moratti") intende infatti dettare una nuova disciplina organica dello stato giuridico dei professori universitari, con generalizzata fissazione dell'età pensionabile per gli stessi a 70 anni (in linea con il carattere speciale della regolamentazione, dettata in tema di collocamento a riposo per alcune categorie professionali – come quella in esame –, incaricate presso pubbliche amministrazioni di funzioni altamente specializzate e ritenute meno usuranti sul piano fisico, rispetto a quelle proprie di altri settori del pubblico impiego). Nella sentenza appellata si enunciano puntualmente le disposizioni, succedutesi nel tempo in materia di pensionamento dei docenti universitari, anche attraverso una fase di collocamento in posizione di fuori ruolo, poi progressivamente abolita, e si sottolinea l'intento di introdurre una disciplina stabile ed unitaria

per il settore. In tale contesto vengono introdotte nuove disposizioni per le nomine dei professori ordinari ed associati e si stabilisce che, per i docenti così nominati, il collocamento a riposo abbia luogo “al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età” (art. 1, comma 17 L. 230 cit); il successivo comma 19 del medesimo art. 1 detta quindi disposizioni transitorie, stabilendo che “i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento”, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, conservino “lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno”: la medesima norma prevede poi – in un periodo distaccato con idonea punteggiatura – che “i professori” (senza distinzione fra ordinari ed associati e senza specificazioni sulla data di reclutamento) possano “optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell’anzianità acquisita”. Non trova dunque preciso appiglio testuale l’interpretazione dell’Amministrazione, secondo cui l’opzione per il nuovo regime giuridico spetterebbe solo ai docenti nominati secondo le disposizioni della predetta legge n. 230/05 e a coloro – comunque nominati – che fossero già in servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della legge stessa, con disciplina differenziata per coloro che fossero invece nominati, successivamente a tale data, in base alle regole previgenti. Tale diversificazione appare contrastante con il ricordato intento del legislatore di introdurre una regolamentazione unitaria del settore e risulta, come già detto, forzata anche sul piano testuale: non a

caso, infatti, là dove si prevede la conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico “in godimento”, la norma si riferisce a personale già in servizio nelle varie qualifiche alla data della relativa entrata in vigore (non potendo conservarsi ciò che non sia già stato acquisito), mentre per l’opzione di cui trattasi l’inciso del possesso della qualifica alla medesima data non è ripetuto, rendendo senz’altro possibile quell’interpretazione “costituzionalmente orientata” di cui si fa cenno nella sentenza in esame. Solo attraverso tale interpretazione è possibile, in effetti, evitare un irrazionale vuoto normativo, in rapporto a quella che intendeva essere – con ogni evidenza – una “norma di chiusura”, atta ad evitare disparità di trattamento circa l’età massima di collocamento a riposo dei docenti universitari: 70 anni per i professori “ordinari ed associati”, nominati secondo le disposizioni della legge stessa, ma con possibilità per tutti i professori in questione, entrati in servizio in base alle precedenti disposizioni, di optare per il medesimo regime dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina. All’esercizio dell’opzione corrisponde poi – come statuito nella sentenza appellata – il diritto degli interessati di essere collocati a riposo al termine dell’anno accademico, in cui gli stessi abbiano compiuto il settantesimo anno di età, disponendo formalmente in tal senso il già richiamato art. 1, comma 17 della legge n. 230/2005. A quest’ultimo riguardo, il Collegio non condivide nemmeno la tesi subordinata dell’Amministrazione, secondo la quale – in contrasto con il dato letterale della norma – detto limite di età sarebbe fissato a 68 anni, con

chiedere una ulteriore permanenza in servizio, ai sensi della norma dettata in via generale per i dipendenti civili dello Stato. La predetta interpretazione risulta evidente ad una lettura coordinata dei commi sopra richiamati, contenendo entrambi la fissazione del limite massimo di età per il collocamento a riposo "al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età", con la precisazione però, nel comma 17, che in tale limite è "compreso il biennio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni", mentre il comma 18 stabilisce il medesimo limite, ma "ferma restando l'applicazione dell'art. 16" del decreto legislativo in questione.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l'appello debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della novità della questione sottoposta a giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)